NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1. Con assemblea costitutiva del 25 aprile 1981, è stata fondata l'associazione sportiva denominata **SCI CLUB SASSARIENTE**, con sede sociale a Lavertezzo - Piano.
L'associazione è apolitica, aconfessionale e non esercita nessuna attività lucrativa.

Art. 2. Lo SCS ha per scopo di promuovere, sviluppare e propagandare la pratica dello sci.
A questo fine la società organizza:
a corsi d'istruzione e di perfezionamento,
b corsi sci per giovani,
c gite ed escursioni,
d serate ricreative, conferenze e film sullo sci,
e gare sociali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 3. L'ammissione avviene mediante il pagamento della tassa sociale.
Ogni domanda d'ammissione è considerata come adesione formale allo statuto ed ai regolamenti della società.
Competente a decidere sull'ammissione di un nuovo socio è il comitato.
Ai nuovi soci viene consegnato un esemplare dello statuto.
Idem per eventuali riammissioni.

Art. 4. La società si compone:
a dei soci attivi,
b dei soci sostenitori,
c i soci attivi e sostenitori che hanno compiuto il 15° anno d'età, hanno diritto di voto e d'eleggibilità quale membro per i minorenni.

Art. 5. a) <u>diritti:</u>
- libertà di coscienza,
- libertà di partecipare ad altre associazioni,
- ad un voto nelle assemblee da esercitare personalmente riservato l'Art. 4 cpv. c,
- di essere eletto ad una delle cariche previste dallo statuto riservato
- l'Art. 4 cpv. c,
- di partecipare alle attività del Club.

b) <u>Doveri:</u>
- partecipazione all'assemblea,
- accettazione di cariche sociali (dopo le elezioni),
- disciplina e serietà durante tutte le occasioni.

ORGANI SOCIALI

Art. 6. Gli organi dello SCS sono:
- a l'assemblea generale dei soci,
- b il comitato,
- c commissione di revisione,
- d eventuali commissioni speciali.

a **<u>Assemblea dei soci</u>** (ordinaria e straordinaria).

Art. 7. L'assemblea dei soci è l'organo supremo del Club, essa é convocata una volta all'anno nel periodo tra il 15 settembre - 31 novembre ed è composta dai soci attivi e sostenitori.
L'assemblea ordinaria è valida se il numero dei soci presenti supera di un unità i membri presenti del comitato.
Un assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato su domanda scritta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto; tale assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 8. Le competenze dell'assemblea sono:
- a accettazione del verbale dell'ultima assemblea,
- b approvazione gestione ed approvazione dei conti d'esercizio,
- c nomina del presidente e del comitato,
- d nomina di due subentranti in comitato in caso di dimissioni da parte di uno o due membri durante l'anno,
- e nomina dei revisori dei conti,
- f modificare lo statuto sociale,
- g modificare la tassa sociale annua (unicamente su proposta del comitato),
- h formulare proposte per l'esercizio futuro.

Art. 9. Le decisioni dell'assemblea sono valide anche per i non intervenuti.
Le stesse vengono prese a maggioranza relativa e di solito per alzata di mano.

L'assemblea può decidere, a maggioranza, lo scrutinio segreto. Per le deliberazioni relative all Art. 8 cpv. f, è richiesta l'adesione dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea
aventi diritto di voto.

b **<u>Il comitato.</u>**

Art. 10. Il comitato è così composto:
1. presidente: dirige le sedute del comitato,
2. vice presidente: sostituisce il presidente in caso d'assenza,
3. segretario/a: tiene i verbali sociali e redige la corrispondenza,
4. cassiere/a: amministra i fondi sociali,
5. membri: partecipano alle sedute del comitato in veste deliberativa.

La società è vincolata dalle firme del presidente o del vice presidente collettivamente al segretario o al cassiere.
Il comitato si riunisce di regola una volta al mese o se richiesto da almeno 3 membri ogni qualvolta questioni importanti lo esigano.
Il comitato da scarico del suo operato all'assemblea generale ordinaria.
Esso è nominato per un anno ed è rieleggibile.

Art. 11. Se un membro del comitato dimissiona durante l'esercizio, lo stesso sarà sostituito dal primo dei due subentranti membri che l'assemblea ordinaria avrà scelto.

c <u>Commissione di revisione.</u>

Art. 12. Si compone di due membri (non del comitato), uno dei quali non rieleggibile.
È incaricata del controllo della contabilità e deve presentare un rapporto scritto all'assemblea generale.

FINANZE

Art. 13. La tassa sociale annua per soci attivi e soci sostenitori è fissata dall'assemblea ordinaria. Quando il comitato ritiene opportuno un cambiamento della stessa, sottoporrà la proposta di modifica alla prossima assemblea ordinaria.

Art. 14. La durata d'esercizio del Club va dal 1° settembre al 31 agosto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. La società non esige nessun attestato di salute al momento dell'iscrizione in essa di un socio attivo. Essa declina però qualsiasi responsabilità ad essa attribuibile, concernente lo stato fisico del socio.

Art. 16. Lo SCS, i rispettivi organi sociali ed i capigita non sono responsabili in nessun caso per incidenti di qualsiasi natura in occasione di manifestazioni del Club.

<u>L'assicurazione individuale per i soci attivi è obbligatoria.</u>

Art. 17. Le dimissioni dei soci attivi devono essere presentate per iscritto al comitato.
Esse hanno effetto immediato, ma non liberano dall'obligo di pagare le tasse sociali per l'anno in corso.
Il socio che non paga la quota entro il 31 dicembre viene radiato.

Art. 18. Un socio che arbitrariamente agisce in modo contrario agli interessi della società o che si rifiuta di sottostare alle decisioni prese dalla stessa o dal comitato, può essere punito o espulso dietro decisione presa dal comitato.

Art. 19. Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei 2/3 dei voti presenti all'assemblea generale. Se la proposta di modificazione non viene dal comitato essa deve essere presentata con motivazione scritta al comitato stesso entro il 31 agosto, che la sottoporrà alla prossima assemblea. In quest'ultimo caso il comitato è autorizzato a fare controproposte.

Art. 20. Lo scioglimento della società può essere decretato soltanto dai 4/5 dei soci presenti in assemblea straordinaria, appositamente convocata almeno 10 giorni prima.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale rimane indivisibile e verrà devoluto in beneficenza ad istituzioni.

Art. 21. Il presente statuto, approvato dall'assemblea costitutiva del 25 aprile 1981 entra immediatamente in vigore.

- Modifiche Art. 7-14-19, novembre 1989.
- Aggiornamento senza modifiche settembre 1999.

Il presidente:	La segretaria:
Danilo Gamboni	Paola Maggini